



**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE**

(Art.113, commi 1,2,3,4,e 5 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii)

(Approvato con delib. di C. P. n. 15 del 14/06/2017)

MAGGIO 2017

Indice

- Art. 1 OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 2 QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE
- Art. 3 GRADAZIONE DI VALORI/PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AD ENTITA' E
COMPLESSITA'

- Art. 4 DESTINAZIONE DELLE RISORSE
- Art. 5 RESUPPOSTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE
PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 6 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO
- Art. 7 RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
- Art. 8 CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO
- Art. 9 DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO
- Art. 10 ASSICURAZIONI
- Art. 11 DISPOSIZIONI VARIE
- Art. 12 RINVIO
- Art. 13 ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'
- Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1.

OBIETTIVI, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e si applica nel caso di appalti di opere pubbliche, servizi e forniture.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento per come individuate dal dirigente/responsabile ed inserito nello specifico gruppo di lavoro.
3. Le somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara. Esse sono inserite in uno specifico Fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k) del CCNL 1.4.1999.
4. Tali compensi sono riconosciuti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti
5. Gli incentivi di cui al presente regolamento non possono essere corrisposti ai dirigenti.
6. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 2

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto di opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. L' 80% (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari al 1,60 %)

dell'importo posto a base di gara costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

3. Il 20 % (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari al 0,40 % dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4 , del D.Lgs n. 50/2016 .

4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

ARTICOLO 3

GRADAZIONE DI VALORI/PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE AD ENTITA' E COMPLESSITA'

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento all'entità e complessità dell'opera da realizzare, di seguito vengono fissati i criteri ed i coefficienti per determinare la percentuale da applicare agli incentivi da ripartire agli aventi diritto, fermo restando che il limite massimo di tale ripartizione non può superare la percentuale massima del 1.60% (80% del 2%)

Il Parametro Entità dell'Opera "PEO" è determinato in relazione al costo dell'opera, ed è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva ed è così stabilito:

a) per importo sino a € 500.000,00: 2%

per valori oltre 500.000,00 si procederà con interpolazione lineare con i seguenti valori:

b) per importi fino a € 1.000.000,00: 1,90%

c) per importi fino a € 3.000.000,00: 1,75%

d) per importi superiore a € 3.000.000,00: 1,50%

Il Parametro di complessità dell'opera PCO, individuato come incremento del PEO,

sulla base dei seguenti criteri:

	Descrizione	Parametro di Complessità dell'Opera (PCO base)
PCO base	interventi per i quali non è necessario predisporre elaborati necessari all'ottenimento di specifiche autorizzazioni	0.85
li	Per la predisposizione di elaborati finalizzati all'ottenimento di specifica autorizzazione ad eccezione del vincolo sismico: per ogni specifica autorizzazione da richiedere	Per ogni specifica autorizzazione: incremento del 5% del PCO base
Isism	Per la predisposizione di elaborati finalizzati all'ottenimento di specifica autorizzazione del vincolo sismico :	Incremento del 15% del PCO base

La percentuale della parte dell'incentivo da ripartire tra le varie figure (%Inc.) è così determinata:

$$\%Inc = PEO \times (PCO \text{ base} \times (1 + Sli + Isim)) \leq 1.60\%$$

Qualora, in applicazione dell'art. 3 comma 1, del presente regolamento la percentuale della parte dell'incentivo da ripartire tra le varie figure (%Inc) risulti maggiore di 1.60%, ai sensi dell'art.113 c. , la stessa dovrà essere ridotta al limite massimo di 1,60%.

La differenza tra il citato limite massimo del 1.60% e %Inc. come sopra calcolata determina economia, da aggiungersi alle economie delle quote di parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati costituiscono economie.

2. Gli incentivi non sono ammessi per semplici interventi manutentivi, ad esclusione

di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.

3. Le cause di complessità sono per le opere pubbliche le seguenti:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

4. Per i servizi le cause di complessità sono le seguenti: settori sociali innovativi e di particolare rilevanza sociale, di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.

5. Per le forniture le cause di complessità sono le seguenti: innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale, rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali.

6. Nel caso in cui si determinino allungamenti dei tempi, senza calcolare quelli conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati dalla normativa, e/o aumento dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo i compensi sono ridotti fino al 20% per ritardi, fino al 20% per costi aggiuntivi e fino al 50% in caso di presenza contemporanea di ritardi e costi aggiuntivi. La misura di tali riduzioni è fissata dal dirigente o responsabile del settore.

ARTICOLO 4

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

1. L'80% del "fondo" di cui al presente regolamento è ripartito con le regole tra il personale che ha partecipato alla realizzazione dell'opera pubblica e/o all'appalto di servizi e di forniture, ivi compreso il personale della Stazione Unica Appaltante.
2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

ARTICOLO 5

PRESUPPOSTI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'art. 1
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile del servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al dirigente/funziario apicale perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità di richiesta, alla

manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli.

5. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per le opere ed i lavori coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti
- b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione dei lavori e/o Sicurezza nella fase della esecuzione;
- e) Collaudo statico;
- f) Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di regolare esecuzione;
- g) Stazione Unica Appaltante;
- g) i collaboratori, tecnici, o amministrativi, nell'ufficio del Responsabile del procedimento che svolgono compiti di supporto alla attività di programmazione, verifica, direzione lavori e collaudo..

6. I soggetti destinatari di questa incentivazione sono per gli appalti di servizi e forniture coloro che svolgono le seguenti attività:

- a) Programmazione della spesa per investimenti;
- b) Verifica preventive dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- c) Responsabile Unico del Procedimento;
- d) Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti;
- e) Verifica di conformità finale;
- f) Centrale unica di committenza
- g) i collaboratori, tecnici, o amministrativi, nell'ufficio del Responsabile del procedimento che svolgono compiti di supporto all'attività di programmazione, verifica, direzione esecuzione

ARTICOLO 6

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal Responsabile del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo;
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione;
5. La liquidazione dovrà avvenire entro il mese successivo all'approvazione della relativa determina.
6. Sono inclusi nel limite del 2% gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione.
7. L'importo complessivo degli incentivi corrisposti nel corso dell'anno ad ogni singolo dipendente, ivi compresi quelli erogati allo stesso titolo da parte di altre PA, non può superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

ARTICOLO 7
RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, comma 2, del presente regolamento, destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche, viene ripartita tra i dipendenti interessati, per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura come segue:

PER LAVORI ED OPERE				
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Aliquota	3. ATTIVITA' SPECIFICA		
Programmazione della spesa per investimenti	16%	Studio fattibilità tecnica	7%	
		Verifica e validazione progetto	5%	
		Collaboratori di supporto all'attività di programmazione	4%	
Stazione Unica Appaltante	8%	Predisposizione e controllo procedure di bando, di gara e affidamenti	5%	
		Commissione di gara	3%	
Responsabile del procedimento	30%	Responsabile del procedimento	30%	
Fase esecutiva	41%	Coordinatore sicurezza in fase esecutiva	5%	
		Ufficio direzione lavori	Direttore dei lavori	23%
			Ispettore di cantiere/ direttore operativo di cantiere (predisposizione atti contabili)	8%
		Collaudo statico – collaudo tecnico amministrativo - CRE	5%	
Collaboratori amministrativi	5%	Collaborazione alla predisposizione atti , schede osservatori ecc.	5%	
TOTALE	100%			

per le attività che intervengono sia in fase di programmazione che di esecuzione la percentuale va suddivisa in: 48% in fase di programmazione e 52% in fase esecutiva.

PER SERVIZI E FORNITURE		
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Aliquota	3. ATTIVITA' SPECIFICA

Programmazione della spesa per investimenti	16%	Analisi dei fabbisogni con relative atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	16%
Stazione Unica Appaltante	8%	Predisposizione e controllo degli atti di gara, pubblicazione e funzioni di segreteria	6%
		Commissione di gara	2%
Responsabile del procedimento	31%	Responsabile del procedimento	31%
Fase esecutiva	36%	Direzione esecutiva Contratto	28%
		Verifica conformità	8%
Collaboratori amministrativi	9%	Collaborazione alla predisposizione atti	9%
TOTALE	100%		

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub procedimento o attività.
2. I collaboratori tecnici o amministrativi sono coloro che a discrezione del Responsabile del procedimento, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte delle attività che caratterizzano l'attività stessa.
3. Di norma ai collaboratori tecnici viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 30% della corrispondente aliquota. La restante aliquota (70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relative viene erogata al responsabile dell'attività.
4. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del procedimento sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva da parte dei collaboratori. Anche in

questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.

5. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo prevista dall'art 3 comma 2. (20% del 2%)

ARTICOLO 8

CORRELAZIONE CON IL SALARIO ACCESSORIO

1. La indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa e la indennità di produttività, giusta previsione della contrattazione decentrate, sono tagliate, nel caso in cui superino i valori di cui alla tabella allegata al presente articolo, nella misura prevista di seguito:

Compenso professionale	Taglio della retribuzione di risultato/produttività
Da 0,00 a 5.000,00	0%
Da 5.001,00 a 15.000,00	20%
Oltre 15.000,00 euro	50%

ARTICOLO 9

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50 /2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:

- a) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - b) Incremento dei tempi di esecuzione:
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
 3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificatamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinanti, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
 4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue: $I_r = I_t - ((I_t/t) * r) + (I_t/k) * \Delta K$
 Dove:
 I_r = incentivo ridotto (sino all'azzeramento – $I_r \geq 0$)
 I_t = Incentivo totale dovuto
 t = termine contrattuale
 r = ritardo colpevole K = costo dell'opera (al netto del ribasso)
 ΔK = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).
 5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. 50 /2016;
 - b) Sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

ARTICOLO 10

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4 espressamente stabilisce che “ sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione”. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge

e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 11
DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di Perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

ARTICOLO 12
RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 13
ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITA'

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutivo il decreto di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio provinciale.

ARTICOLO 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le norme di cui alla presente parte del regolamento si applicano alle attività svolte a partire dal 19 aprile 2016.